



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 33 del 26/03/2020

ORIGINALE

Oggetto : MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 - PROROGA TERMINI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, CANONE OCCUPAZIONE SUOLO "COSAP" E SOSPENSIONE RATE ACCERTAMENTI E IMU, TARI E TASI.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **15:00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto Sindacale n. 11 del 26/03/2020, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Vice Segretario Generale Dott.ssa Ori Gloria**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA	Sindaco	x
ZARZANA PAOLO	Vice Sindaco	x
AGATI MARIO NATALINO	Assessore	x
BIZZINI CORRADO	Assessore	x
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
SARRACINO SIMONA	Assessore	x

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 - PROROGA TERMINI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, CANONE OCCUPAZIONE SUOLO "COSAP" E SOSPENSIONE RATE ACCERTAMENTI E IMU, TARI E TASI.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus;
- tale emergenza sanitaria interessa in modo particolare il nord Italia e quindi anche l'Emilia Romagna ed il Comune di Formigine;
- per contrastare l'emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
- a tal fine, tra le altre disposizioni, è stato adottato dapprima Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato nella GU n.59 del 8/3/2020 riguardante anche la provincia di Modena le cui disposizioni sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato nella GU n. n.62 del 9-3-2020;
- detti provvedimenti emergenziali allo stato attuale sono diretti ad imporre alle persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di necessità e di salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Richiamati i seguenti DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 con il quale sono stati adottati diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali rilevano in questa sede quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché

quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento agli articoli:

- 62 dispone che “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.”;
- 67 dispone che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”;
- 68 dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”;

Tenuto conto che nel decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 non sembra vi sia un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente;

Rilevato che sono pervenute dalle associazioni di categoria richieste del rinvio dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali e delle altre entrate comunali;

Ritenuto che:

- rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza in essere;
- tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;
- in altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;

Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale in merito all’adozione del presente provvedimento ed accertata l’impossibilità di chiederne la convocazione in modalità ordinaria ed in tempi utili a causa delle misure restrittive introdotte per contenere l’emergenza sanitaria in corso;

Visto l’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle*

funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

Dato atto che con provvedimento n. 11 del data 26/03/2020 il Sindaco ha definito alcuni criteri di trasparenza e tracciabilità necessari a garantire il corretto svolgimento della riunione della Giunta comunale con il sistema della videoconferenza;

Considerato che si sta valutando la predisposizione un analogo provvedimento da sottoporre al Presidente del Consiglio comunale la cui concreta attuazione richiede, in ragione del maggior numero dei componenti il consesso e della pubblicità delle sedute, tempi ed approfondimenti tali da non consentire lo svolgimento della seduta stessa entro il 31 marzo (prima scadenza che si intende differire);

Richiamata la sentenza n. 4435/2018, con la quale il Consiglio di Stato nella sentenza ha ritenuto legittima l'approvazione da parte della Giunta, in vece del Consiglio, della delibera di approvazione delle tariffe Tari, salva ratifica, in considerazione della provvisoria inoperatività del Consiglio e delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza;

Dato atto delle obiettive condizioni di urgenza che sicuramente caratterizzano questo periodo e dell'incertezza dei tempi per la convocazione del Consiglio comunale;

Riconosciuta la necessità d'intervenire in tempi rapidi, anche in considerazione del lasso di tempo occorrente per informare i contribuenti;

Richiamato il D.Lgs. n. 507/1993, Capo I¹, contenente le disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il Regolamento Comunale del Comune di Formigine sull'imposta comunale di pubblicità del C.C. n. 138 del 03/11/1994, modificato con delibera C.C. n. 74/2003, C.C. n. 110/2005 e delibera di C.C n. 136/2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 507/93 l'imposta sulla pubblicità annuale ha scadenza il 31 gennaio di ogni anno e che può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora l'imposta sia di importo superiore ad € 1.548,57.

¹ La norma è stata abrogata dalla L.160/2019 e in particolare

L. 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

Art. 1 - Comma 847 - In vigore dal 1 gennaio 2020

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

In sede di mille proroghe è stata limitata la portata dell'abrogazione

D.L. 30/12/2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305.

Art. 4. Proroga di termini in materia economica e finanziaria - In vigore dal 1 marzo 2020

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In tali casistiche le scadenze dell'imposta sono:

- 31 gennaio
- 31 marzo
- 30 giugno
- 30 settembre;

Ritenuto pertanto conforme alla ratio della citata norma adottare provvedimenti tesi a differire i termini di versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità alle seguenti scadenze:

- 31 marzo - scadenza rinviata al 30 giugno;
- 30 giugno - scadenza rinviata al 30 settembre;
- 30 settembre - scadenza rinviata al 31 ottobre;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 507/1993², Capo II;
- l'art. 63 della legge 446/97 contenente le disposizioni per l'applicazione del Canone Occupazione spazi e aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni (COSAP) e il Regolamento Comunale del Comune di Formigine adottato con delibera di CC 91/1998, modificato con deliberazioni di C.C. 6/99, n. 15/1999, n. 5/2000, n. 75/2003, n. 88/2004, n. 39/2007, n. 137/2007 e n. 119/2008;
- la delibera di C.C. n. 55/2015;
- la delibera C.C. 114/2008 di concessione strade dal Comune di Formigine a Formigine Patrimonio srl;
- la concessione repertorio 11511 del 14/01/2009;

Considerato che l'art. 35 del Regolamento Comunale Cosap prevede al comma 2 che il pagamento va effettuato per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dal ritiro della concessione, per il primo anno e per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione della concessione permanente del canone il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Viene previsto inoltre al comma 3 che i titolari delle concessioni relative ai mercati possono pagare il canone in due rate semestrale entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno;

Ritenuto pertanto conforme alla ratio della citata norma adottare provvedimenti tesi a differire i termini di versamento della Cosap alle seguenti scadenze:

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| - Cosap annuale | rata annuale con scadenza 30 aprile | rinviata al 31 luglio; |
| - Cosap per mercati | rata con scadenza 31 luglio | rinviata 31 ottobre; |

Si ritiene pertanto necessario di dare mandato all'amministratore unico di Formigine Patrimonio srl di tenere conto, nello svolgimento delle attività assegnategli, della proroga delle scadenze relative alla Cosap disposte con il presente atto;

Considerato inoltre che nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, sono state concesse rateizzazioni a soggetti in particolari situazioni di difficoltà economico-finanziario, di cui ai rispettivi Regolamenti Imu, Tasi e Tari;

Preso atto che l'art. 67 del D.L. 17/03/2020 n. 18 cosiddetto "Decreto Cura Italia dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

² Vedi Nota 1

Tenuto conto dell' art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) che dispone che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”;

Si ritiene opportuno procedere con la disposizione della sospensione delle rate previste con scadenza nel periodo tra l'8 Marzo e il 31 Maggio degli accertamenti oggetto di rateizzazione concessa dall'Ufficio Tributi ai fini Imu, Tasi e Tari. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

Vista la delega del Dirigente dell'Area 2 dell'esercizio delle funzioni dirigenziali ex art. 14 ter del regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, prot. n. 7578.03.04 del 16/03/2020, al Dott. Giovanni Bernardoni;

Dato atto che:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del dipendente delegato, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi dell'art. 13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

1. di adottare, data la situazione emergenziale descritta in premessa che non consente la convocazione di una seduta del Consiglio comunale in tempi utili, e per le motivazioni in premessa riportate, le misure seguenti relative ad alcuni tributi di competenza comunale;
2. di differire i termini di versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità alle seguenti scadenze:
 - 31 marzo - scadenza rinviata al 30 giugno;
 - 30 giugno - scadenza rinviata al 30 settembre;
 - 30 settembre - scadenza rinviata al 31 ottobre;
3. di differire i termini di versamento della Cosap alle seguenti scadenze:
 - Cosap annuale - Rata annuale con scadenza 30 aprile - rinviata al 31 luglio;
 - Cosap per mercati - Rata con scadenza 31 luglio - rinviata 31 ottobre;

dando mandato all'amministratore unico di Formigine Patrimonio srl di recepire la proroga delle scadenze relative alla Cosap come sopra specificata;

4. di dare mandato all'amministratore unico di Formigine Patrimonio srl di tenere conto, nello svolgimento delle attività assegnategli, della proroga delle scadenze relative alla Cosap disposte con il presente atto;

5. di disporre la sospensione delle rate previste con scadenza nel periodo tra l'8 Marzo e il 31 Maggio degli accertamenti oggetto di rateizzazione concessa dall'Ufficio Tributi ai fini Imu, Tasi e Tari . I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
6. di sottoporre analogo provvedimento all'approvazione del Consiglio comunale, nella prima seduta utile.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA E' APPROVATA AD UNANIMITA'.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Ori Gloria

Atto sottoscritto digitalmente
